

AVV. ROBERTO DI GIOVINE
NOTAIO
00196 ROMA - Piazzale Flaminio, 9
Tel. 06/3613351 - 06/3610728
Fax 06/3613352

Repertorio n. 21159

Raccolta n. 10586

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

TRA SUD AFRICA E ITALIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno undici

REGISTRATO A ROMA 7

del mese di dicembre

IL 9 / 11 / 2013

11 dicembre 2012

N° 84/11

In Roma, Piazzale Flaminio n. 9

Avanti a me **Avv. Roberto DI GIOVINE**, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Fiumicino

Sono presenti

- **MTINTSO Thenjiwe Ethel** nata in Sud Africa il 7 novembre 1949, codice fiscale MTN TNJ 49S47 Z347B, residente a Roma, Via Barnaba Oriani n. 115;

- **GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Gianluigi**, nato a Napoli il 20 gennaio 1965, codice fiscale: GTN GLG 65A20 F839M, residente a Pozzuoli, Via Pietrarse n. 75;

- **MARONE Guido**, nato a Napoli il 18 luglio 1978, codice fiscale MRN GDU 78L18 F839D, residente a Napoli, Via F. Palizzi n. 19;

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1



COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'associazione denominata "Associazione per lo Sviluppo e la Cooperazione tra Sudafrica e Italia", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 non ha fini di lucro, è apartitica e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

2. L'Associazione ha sede in Napoli alla via Alessandro Scarlatti n. 67 - 80129 Napoli.

3. L'Associazione è apolitica e apartitica e non persegue finalità di lucro.

4. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e il Sudafrica. Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione:

1) contribuisce allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra l'Italia e il Sudafrica, nonchè all'incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi;

2) raccoglie e fornisce mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi, agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri associati:

a) notizie e dati comunque riguardanti l'attività economica e

lo sviluppo dei due Paesi;

b) informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;

c) notizie sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori;

d) informazioni circa le disposizioni valutarie, quelle che regolano i trasporti ed il turismo;

3) analizza l'andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, al fine di orientare il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;

4) collabora con Enti governativi e Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l'Italia e il Sudafrica;

5) sensibilizza gli organi governativi e le amministrazioni pubbliche dei due Paesi sui problemi di carattere generale degli associati, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che la Associazione persegue;

6) agevola, nel rispetto della normativa vigente, la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori, sempre quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi, e, a tal fine, può costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, colleghi arbitrali o peritali;

7) esplica ogni atto che risulti utile o necessario per il

conseguimento degli scopi associativi, anche mediante adeguate iniziative come conferenze, convegni, congressi, seminari, missioni aventi finalità economiche, organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni e fiere mercantili.

5. L'Associazione svolge la propria attività in piena indipendenza dalle Rappresentanze Ufficiali, ma nella più stretta collaborazione con le stesse e con tutti quegli Enti, Società ed Istituzioni dei due Paesi che perseguono fini analoghi o comunque utili al raggiungimento dello scopo associativo della Associazione di Commercio.

6. Le attività dell'Associazione sono finalizzate, altresì, al riconoscimento quale Camera di Commercio bilaterale tra i due Paesi, in conseguenza del quale ne sarà modificata la denominazione. Al riguardo, l'Associazione una volta ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero allo Sviluppo Economico della Repubblica italiana, e la relativa iscrizione all'Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere ed Estere in Italia, assumerà la denominazione di Camera di Commercio Sudafricana in Italia.

Art. 2

ASSOCIATI

1. Possono essere Associati della Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti, con o senza personalità giuridica, le Camere di Commercio, gli Atenei ed i Dipartimenti Universitari, anche in forma organizzata, ed ogni altro sog-

getto interessato al perseguimento degli scopi della Associazione e che ne condivida le finalità.

2. A tal fine i costituiti dichiarano che Sono Soci Fondatori dell'Associazione i Signori: MTINTSO Thenjiwe Ethel, GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Gianluigi e MARONE Guido,;

3. L'aspirante associato inoltra la richiesta di adesione, con la quale si impegna, in caso di accettazione, all'osservanza del presente Statuto e, in generale, delle regole dell'Associazione.

4. L'approvazione delle domande d'ammissione spetta al Comitato Esecutivo, che delibera in merito alle richieste di adesione, senza obbligo di motivazione.

5. Gli Associati si distinguono in Fondatori, Corporate, Ordinari e Onorari.

6. Sono associati Fondatori, i sottoscrittori del presente Statuto e del relativo atto costitutivo dell'Associazione. E' associato Fondatore, di diritto, l'Ambasciatore della Repubblica Sudafricana in Italia in carica alla data di costituzione dell'Associazione, che sottoscrive il presente Statuto.

7. Sono associati Corporate gli imprenditori individuali, società di persone o di capitali, istituti bancari e/o finanziari, liberi professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti, enti, Camere di Commercio, Atenei e Dipartimenti Universitari, anche in forma organizzata, ed enti senza fini di lucro quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e imprese sociali;

8. Sono associati Ordinari le persone fisiche che non svolgano alcuna attività imprenditoriale o professionale e che non siano legate ad alcuno degli Associati da rapporti di lavoro subordinato, e/o parasubordinato e/o di collaborazione;

9. Sono associati Onorari, su designazione del Consiglio Direttivo, i componenti delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e persone che hanno contribuito in modo preclaro allo sviluppo degli scambi culturali ed economici dell'Italia o reso eminenti servizi alla Associazione di Commercio. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi degli associati e potranno essere esonerati dalla corresponsione di quote e tasse. Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i associati onorari con il voto della maggioranza.

10. L'ammissione, come associato Ordinario e Corporate, è deliberata dal Comitato esecutivo a maggioranza. Possono essere ammessi tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendano favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. L'ammissione viene proposta al Comitato esecutivo da almeno uno dei Soci Fondatori ovvero da almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 3

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

2. Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione e sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Art. 4

ESCLUSIONE O RINUNCIA

1. L'Associato che violi lo Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni assunte dagli organi associativi, o che mini in buon nome dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata.

2. L'Associato che in qualunque momento volesse ritirare la propria adesione all'Associazione ne deve informare, con raccomandata, il Presidente ed il Consiglio Direttivo in forma scritta presentando anche le motivazioni per le quali è avvenuto a tale decisione; il Consiglio Direttivo prenderà atto della decisione dell'Associato e il Presidente ne darà comunicazione all'Assemblea alla prima occasione possibile.

3. Il mancato tempestivo pagamento della quota di iscrizione, comporta l'esclusione dell'Associato, così come la dichiara-

zione di fallimento, con giudizio definitivo, e/o l'avvio di
procedura concorsuale nei confronti dell'associato.

Art. 5

QUOTE ASSOCIATIVE

1. Il Consiglio Direttivo determina la quota annuale dovuta da ciascuna categoria di associati, ad esclusione degli associati onorari che non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

2. Le quote associative devono essere integralmente versate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In caso di mancato tempestivo pagamento della quota di iscrizione, il Consiglio direttivo può, a sua insindacabile discrezione, dichiarare l'intervenuta decadenza dell'associato.

Art. 6

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Associazione di Commercio ItaloSudafricana è costituito dalle quote d'iscrizione, dalle oblazioni volontarie, dalle quote annuali e da tutti gli onorari e diritti comunque inerenti all'attività Associazione.

2. Con gli introiti, comunque denominati, la Associazione di Commercio Italo-Sudafricana provvede ai mezzi necessari per il suo funzionamento, alla costituzione del suo patrimonio, all'acquisto dei beni mobili od immobili ed a quanto altro inerente alla miglior gestione Associazione, salvo s'intende

le disposizioni di legge.

3. Il patrimonio è altresì costituito da qualsiasi altro bene mobile od immobile che venga comunque a termine di legge conferito od attribuito alla Associazione.

4. L'Associazione può acquisire beni mobili, immobili, e mobili registrati.

5. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

6. Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

7. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

8. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi della Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente;

e) il Presidente Onorario;

f) il Segretario Generale;

g) il Tesoriere.

I Costituiti nominano, con il presente atto, quali membri del

primo Consiglio Direttivo i Signori:

MTINTSO Thenjiwe Ethel - Presidente Onorario;

GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Gianluigi - Membro

MARONE Guido - Presidente

i quali restano in carica per un triennio.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati, oppure, in caso di urgenza, per iniziativa del Comitato Esecutivo, ed è convocata dal Presidente.

2. L'Assemblea è convocata mediante lettera recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente, spedita, via mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione, e con indicato orario, luogo e data della seconda convocazione.

3. L'Assemblea:

a) nomina il Consiglio Direttivo;

b) nomina il Collegio dei Revisori;

c) approva il Rendiconto economico ed il Conto di Previsione;

d) ratifica le misure dei contributi associativi annuali;

e) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo ritenga di sottoporle.

4. L'Assemblea delibera in merito alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Associazione. Gli argomenti non compresi all'Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione.

5. Ogni associato, qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.

6. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

9. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Associazione o dal Presidente onorario, se presente. In sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale o da uno dei Soci presenti eletto. Su richiesta del Presidente può

nominare per il controllo delle votazioni due o più scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, su decisione del Presidente dell'Assemblea.

10. L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata votando su liste diverse presentate dal Consiglio Direttivo uscente e/o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e/o su proposta del Presidente uscente. Gli organi vengono eletti, in caso di lista unica a maggioranza relativa dei voti. In caso di più liste, vale il sistema proporzionale.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno eletti dall'Assemblea e scelti esclusivamente tra gli Associati.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

- programma l'attività dell'Associazione;

- redige ed approva il Regolamento interno;

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;

- sottopone all'Assemblea la nomina degli Associati onorari.

4. Il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri determinandone i poteri.

5. Il Presidente, dopo la scadenza, di diritto, rimarrà parte del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza dei soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, aziende in genere) decadono dalla carica di consigliere, se l'Ente o l'azienda cessa di essere associato ed essi non sono associati singolarmente; gli stessi possono essere sostituiti con semplice comunicazione scritta dell'associato. Il Segretario Generale ne dà notizia nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante mail recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei componenti. E' presieduto di diritto dal Presidente della Associazione, ovvero, in sua assenza, da un componente designato

dai presenti.

7. I Consiglieri dimissionari, o decaduti per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, vengono immediatamente sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante consultazione in video conferenza ovvero telefonica o per fax seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti.

Art. 10

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Si riunisce su convocazione ed è presieduto di diritto dal Presidente della Associazione ovvero, in sua assenza, è presieduto da altro membro del Comitato designato dai presenti. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le delibere vanno assunte a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, prevale la parte cui accede il voto di chi presiede la seduta. L'avviso di convocazione, recante l'Ordine del Giorno, deve essere inviato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera.

2. Il Comitato Esecutivo:

a) attua le delibere del Consiglio Direttivo e le iniziative

necessarie al conseguimento dei fini sociali;

b) dispone l'ordinamento dei servizi e degli uffici della As-

sociazione;

c) esamina e delibera in merito alla richieste di adesione

all'Associazione;

c) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Di-

rettivo;

d) nomina il Segretario Generale della Associazione.

3. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono avvenire me-

diante consultazione in video conferenza ovvero telefonica o

per fax seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della

proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con

le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti.

Art. 11

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Associazione è rappresentante legale

dell'Associazione, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra

i suoi membri e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E'

membro di diritto del Comitato Esecutivo.

2. Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi;

- convoca e presiede il Comitato Esecutivo, il Consiglio Di-

rettivo e l'Assemblea;

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- coordina l'attività dell'Associazione;

- presiede e coordina le attività del Comitato Scientifico;

- dispone ed approva i pagamenti e le spese ordinarie e straordinarie funzionali all'attività dell'Associazione.

3. Attua le delibere del Comitato Esecutivo e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica. Può delegare ai Consiglieri del Comitato Esecutivo ed ai Segretari Generali specifici poteri e funzioni di sua competenza.

Art. 12

IL PRESIDENTE ONORARIO

1. L'Ambasciatore del Sudafrica in Italia pro tempore sarà nominato, sin dal suo insediamento, Presidente Onorario della Associazione e resterà in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico. Il Presidente Onorario non ha potere di rappresentanza della Associazione nè delega.

Art. 13

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. E' responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e si occupa della redazione dei bilanci preventivo e consuntivo della stessa oltre ad essere responsabile della certificazione di questi, previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 14

I SEGRETARI GENERALI

1. I Segretari Generali dell'Associazione sono nominati dal Comitato Esecutivo, anche tra i non soci. Su delega del Presidente, possono rappresentare, anche disgiuntamente, l'Associazione.

2. I Segretari Generali sono in numero di due, e sono nominati ciascuno per ognuno dei due Paesi.

3. I Segretari Generali sono il principale funzionario amministrativo e operativo nel rispettivo Paese di attività.

4. Al Segretario Generale spettano la direzione e l'amministrazione di tutti gli uffici della Associazione e provvede ad assumere, licenziare, assegnare i compiti e a sovrintendere a tutti gli impiegati. Il Segretario Generale, insieme al Presidente, ha il controllo generale della corrispondenza e delle pubblicazioni della Associazione.

5. Controfirma i documenti ufficiali ed ha la custodia dell'eventuale Sigillo dell'Associazione ed è responsabile dello svolgimento dei programmi di lavoro secondo le direttive e disposizioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile di tutte le spese secondo l'imputazione approvata nel bilancio.

6. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, di cui assume le funzioni di Segretario e redige i relativi verbali.

Art. 15

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Nomina tra i suoi membri effettivi, un Presidente. Vigila sulla gestione amministrativa della Associazione, esamina i rendiconti economici ed i conti di previsione e redige sugli stessi la relazione da presentare all'assemblea. Dirime, in funzione di Collegio Arbitrale, le questioni e vertenze che possono insorgere tra i soci e la Associazione.

Art. 16

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Rendiconto Economico ed il Conto di Previsione per l'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere, vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la sede della Associazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, cui sono proposti per l'approvazione.

2. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

I VERBALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre essere a disposizione dei soci che desiderino consultarli. Copie, estratti o riassunti dei Verbali dell' Assemblea dei soci della Associazione, delle riunioni del Consiglio Direttivo o dei gruppi specializzati non possono essere rilasciati per la pubblicazione senza autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 18

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di nominare come Rappresentante della Associazione, in ogni città che non sia quella in cui ha sede la Associazione, un associato residente nella città stessa, in entrambi i Paesi. La nomina ha carattere puramente onorario. Il Comitato esecutivo ha anche facoltà di nominare un Comitato Locale, composto da Soci, che assista il Rappresentante Locale.

2. Il Rappresentante Locale, che non ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è tenuto ad assistere il Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato nella realizzazione di quelle iniziative che gli stessi decideranno di volta in volta di attuare nella zona di sua competenza. Il Rappresentante Locale ed il Comitato Locale operano sotto la supervisione del Consigliere Delegato.

3. I Rappresentanti Locali rimangono in carica per due (2)

anni fino all'Assemblea Annuale successiva alla loro nomina.

Art. 19

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di consultazione ed è costituito da membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti anche fra i non Associati, con specifica competenza nei singoli settori. Il Comitato è retto da un Presidente nominato fra i componenti della Giunta Esecutiva e dura in carica quanto il Consiglio.

Art. 20

RINVIO ALLA NORMATIVA

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 21

SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto

dattiloscritto e manoscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio ho dato lettura ai Costituiti

Consta di sei fogli occupati per facciate ventuno fin qui. Sottoscritto alle ore undici e dieci.


Firmato: MTINTSO Thenjiwe Ethel - GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Gianluigi - MARONE Guido - Roberto di Giovine Notaio

(I.S.)

E' copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso *esenti*

Fiumicino li *9-1-2013*



Posteitaliane

Kit Raccomandata 1 PdC - Ed. 5.0 1/11

raccomandata 1
con prova di consegna

RP



05231150254-5

CARTA COPIATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

Destinatario	
AVV. TARONE GIUNO	
CORRONE, NOME O RAG. SOCIALE	
VIA ALESSANDRO SCARLATTI 67	
VIAZZA E CIVICO	Località
80129	NAPOLI
C.A.P.	Provincia
	NA
Mittente	
Avv. ROBERTO DI GIOVINE	
CORRONE, NOME O RAG. SOCIALE	
NOTAIO	
VIAZZA E CIVICO	Località
00196 ROMA - PIAZZALE FLAMINIO, 9	
C.A.P.	Provincia
Tel. 063618351 - 063610728	
Fax 063613352	
Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto espresse in forma integrale nell'Ufficio Postale nonché pubblicate sul sito internet www.poste.it e riportate per esteso sul retro della copia per il mittente del presente modulo, e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.	
Data	Firma per esteso del mittente
17.1.2013	<i>[Firma]</i>
Attesa e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole: ART. 14 (OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO), ART. 8.1 (SERVIZIO ACCESSO COMPLETO), ART. 11.11.5/11.5 (RECLAMI E RASTORI), ART. 12 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), ART. 13.3 (RESPONSABILITÀ DI POSTE), ART. 14.1 (MODIFICHE), ART. 15 (FORO COMPETENTE).	
Data	Firma per esteso del mittente
17.1.2013	<i>[Firma]</i>

ATTENZIONE: verificare la correttezza leggibilità dei dati riportati sulle copie sostituite.

2 - COPIA PER IL MITTENTE

Fraz. 55289 Sez. 6 Operaz. 0037
 Causale: RP 11/01/2013 09:41
 Peso gr: 100 Importo € 9,08
 Codice: 052311502545
 Lettera Standard